

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 706

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUCCI, D’ALÌ e AZZOLLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1996

—————

Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge s'intende dare un quadro normativo chiaro agli operatori del settore del latte al fine di superare le gravi difficoltà determinatesi nel passato dall'applicazione della legge n. 468 del 1992. Il disegno di legge non stravolge l'impostazione della predetta legge n. 468 del 1992, ma trae da essa l'esperienza positiva e modifica radicalmente alcuni aspetti che hanno determinato i gravi problemi applicativi che tutti gli operatori conoscono.

Si vuole quindi dare una risposta alla pressante richiesta degli allevatori e alla non più rinviabile necessità di avere un quadro normativo che da un lato assicuri in Italia la corretta attuazione della regolamentazione comunitaria delle quote latte e dall'altro sia di semplice applicazione da parte di tutti gli interessati (allevatori, associazioni di produttori, organi statali e regionali di controllo, eccetera). Ritengo utile, pertanto, affrontare sinteticamente i punti oggetto di sostanziale modifica ed integrazione rispetto alla legge n. 468 del 1992. Il primo aspetto sostanziale affrontato è la necessità di maggior collaborazione tra regioni e province autonome, Aima ed associazioni di produttori per una corretta gestione del sistema. Infatti, solo dal costante rapporto tra le figure responsabili dell'attuazione si può garantire un buon funzionamento del sistema. È evidente che ognuno parteciperà alla gestione del sistema in base alle proprie competenze e pertanto l'attività di verifica e controllo del buon funzionamento, così come delle verifiche produttive e dei trasferimenti, dovrà essere nella responsabilità delle regioni e delle province autonome sotto il controllo dell'Aima e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che risponde dell'attuazione all'Unione europea.

Un aspetto innovativo della proposta è la possibilità per i primi acquirenti di accettare, in caso di probabili «splafonamenti» di quota da parte degli allevatori, titoli di garanzia previsti dalla legislazione vigente (esempio: fideiussioni bancarie o assicurative). È evidente che tale possibilità non può essere obbligatoria per il primo acquirente, in quanto responsabile comunque del prelievo nei confronti dello Stato e dell'Unione europea e a cui spetta solo successivamente la rivalsa nei confronti dei produttori.

Altro aspetto innovativo è la modifica delle modalità di compensazione. Nel presente disegno di legge si propone di attuare anche in Italia il sistema di compensazione previsto dalla regolamentazione comunitaria. La compensazione tra produttori ha, come è noto, lo scopo di trovare un ammortizzatore che consenta di trasferire le quote non utilizzate da un produttore ad un altro che abbia superato i propri quantitativi di riferimento. La compensazione quindi deve, se è possibile, assorbire quelle produzioni realizzate in eccedenza rispetto ai propri quantitativi di riferimento. Vista la complessità delle procedure è opportuno un esempio pratico corredato da tabelle.

Un produttore potrebbe cedere dei propri quantitativi di riferimento per motivi tecnici di gestione o per motivi speculativi. Le eccedenze di produzione tecnica sono proporzionate alla quota a disposizione del produttore, mentre quelle speculative possono eccedere in modo non proporzionato. Il metodo di calcolo della compensazione previsto dalla normativa comunitaria è indirizzato proprio ad assorbire eventuali eccedenze tecniche e a punire le eccedenze speculative. Il meccanismo italiano attualmente vigente, invece, lascia ampi spazi alle eccedenze speculative. Il metodo di calcolo della compensazione

tra produttori previsto in Italia distribuisce il prelievo proporzionalmente tra i produttori in funzione del contributo dei singoli alla determinazione della eccedenza. In sostanza se un produttore produce il 30 per cento del totale dell'eccedenza deve pagare il 30 per cento del totale del prelievo. Le tabelle allegate mostrano la differenza di calcolo tra la compensazione nazionale attualmente utilizzata e quella comunitaria. Nella parte alta delle tabelle sono simulati i calcoli con il metodo nazionale e nella seconda parte della tabella quelli della compensazione comunitaria.

Il primo foglio simula la situazione del primo anno e il secondo quella dell'anno successivo dove solo un produttore (giallo) incrementa ulteriormente la propria produzione eccedente. Come appare chiaro la differenza è notevolissima. Con la compensazione nazionale i produttori eccedentari vengono penalizzati senza tenere in nessun conto la medesima eccedenza e con il sistema nazionale pagano la medesima multa. Tuttavia, il produttore giallo produce il 300 per cento della sua quota, mentre il produttore rosso produce il 166 per cento della sua quota. Con la compensazione nazionale attualmente vigente il produttore verde che produce un'eccedenza minima deve ugualmente pagare la multa, mentre con la compensazione comunitaria queste piccole eccedenze vengono assorbite e nulla è dovuto. La compensazione nazionale obbliga a pagare una multa a tutti i produttori che eccedono anche di un solo chilogrammo. La compensazione comunitaria assorbe tutte le piccole eccedenze e porta a pagare il minor numero di produttori. Con la compensazione nazionale attualmente vigente è frequente il caso in cui il costo di riscossione della multa supera il valore della multa stessa. Se si analizza la seconda tabella, si nota che, a fronte dell'aumento della produzione solo del produttore giallo che produce il 500 per cento della propria quota, tutti i produttori eccedenti, pur rimanendo allo stesso livello di produzione, pagano una multa superiore. Per-

tanto, con l'attuale normativa nazionale il comportamento sconsiderato di un singolo si riflette negativamente su tutti i produttori eccedentari. Con il metodo della compensazione comunitaria solo il produttore giallo si vede aumentata la multa, che resta dunque invariata per gli altri produttori che non hanno modificato il quantitativo prodotto.

Nella proposta s'interviene anche a regolamentare la gestione delle quote per vendite dirette (articolo 6) e a rivedere le modalità di cessione delle quote prevedendo la possibilità di cedere quote anche oltre i confini regionali qualora venga data, così come stabilisce la regolamentazione comunitaria, esecuzione ai piani di ristrutturazione della produzione lattiera che tengano conto di possibili e spesso necessari riequilibri territoriali.

Nell'articolo 12 la problematica della ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale viene affrontata compiutamente al fine di dare risposte certe agli operatori e soprattutto a quelli che, a causa dei recenti tagli, hanno visto drasticamente ridursi la propria quota B.

Nel contempo al fine di difendere il valore «capitale» della quota A si propone, per la quota B, il divieto assoluto di alcuna forma di commercializzazione.

Nell'articolo 14 si viene ad affrontare invece la problematica relativa ai centri di ricerca, nonché agli enti fiera ed altri organismi assimilati che, dovendo produrre per fini istituzionali e a beneficio della comunità, devono poter contare sull'attribuzione da parte dell'AIMA di quantitativi di riferimento che esulino dalla quote storiche. Ciò per evitare il rischio che, ad esempio, istituzioni di ricerca debbano sospendere la propria attività istituzionale a beneficio del settore zootecnico.

Ultimo argomento affrontato nella presente proposta è quello relativo (articolo 15) agli obblighi e divieti relativi alle aziende che usufruiscono di programmi di abbandono della produzione lattiera.

COMPENSAZIONE 1° ANNO

METODO DI COMPENSAZIONE ADOTTATO IN ITALIA

PRODUTTORE	Quota	Produzione	Non utilizzata	Eccedenza	Prelievo	Compensata
Bianco	1.000	2.000	-	1.000	381,24	818,76
Giallo	1.000	3.000	-	2.000	762,48	1.237,52
Rosso	3.000	5.000	-	2.000	762,48	1.237,52
Verde	1.100	1.110	-	10	3,81	6,19
Azzurro	15.000	12.000	3.000	-	-	-
Bleu	500	400	100	-	-	-
Totale quota	21.600	-	-	-	-	-
Totale non utilizzata .	-	-	3.100	-	-	-
Prelievo	-	1.910	-	-	-	-
Totale eccedenza	-	-	-	5.010	-	-
Totale prelievo	-	-	-	-	1.910,00	-
Totale compensata . . .	-	-	-	-	-	3.100,00

METODO DI COMPENSAZIONE CONFORME C.E.

PRODUTTORE	Quota	Produzione	Non utilizzata	Eccedenza	Prelievo	Compensata
Bianco	1.000	2.000	-	1.000	382,00	618,00
Giallo	1.000	3.000	-	2.000	1.382,00	618,00
Rosso	3.000	5.000	-	2.000	146,00	1.854,00
Verde	1.100	1.110	-	10	0,00	10,00
Azzurro	15.000	12.000	3.000	-	-	-
Bleu	500	400	100	-	-	-
Totale quota	21.600	-	-	-	-	-
Totale non utilizzata .	-	-	3.100	-	-	-
Prelievo	-	1.910	-	-	-	-
Totale eccedenza	-	-	-	5.010	-	-
Totale prelievo	-	-	-	-	1.910,00	-
Totale compensata . . .	-	-	-	-	-	3.100,00

COMPENSAZIONE 2° ANNO

METODO DI COMPENSAZIONE ADOTTATO IN ITALIA

PRODUTTORE	Quota	Produzione	Non utilizzata	Eccedenza	Prelievo	Compensata
Bianco	1.000	2.000	-	1.000	557,77	442,23
Giallo.	1.000	5.000	-	4.000	2.231,10	1.768,90
Rosso	3.000	5.000	-	2.000	1.115,55	884,45
Verde	1.100	1.110	-	10	5,58	4,42
Azzurro	15.000	12.000	3.000	-	-	-
Bleu.	500	400	100	-	-	-
Totale quota	21.600	-	-	-	-	-
Totale non utilizzata .	-	-	3.100	-	-	-
Prelievo	-	3.910	-	-	-	-
Totale eccedenza. . . .	-	-	-	7.010	-	-
Totale prelievo	-	-	-	-	3.910,00	-
Totale compensata. . . .	-	-	-	-	-	3.100,00

METODO DI COMPENSAZIONE CONFORME C.E.

PRODUTTORE	Quota	Produzione	Non utilizzata	Eccedenza	Prelievo	Compensata
Bianco	1.000	2.000	-	1.000	382,00	618,00
Giallo.	1.000	5.000	-	4.000	3.382,00	618,00
Rosso	3.000	5.000	-	2.000	146,00	1.854,00
Verde	1.100	1.110	-	10	0,00	10,00
Azzurro	15.000	12.000	3.000	-	-	-
Bleu.	500	400	100	-	-	-
Totale quota	21.600	-	-	-	-	-
Totale non utilizzata .	-	-	3.100	-	-	-
Prelievo	-	3.910	-	-	-	-
Totale eccedenza. . . .	-	-	-	7.010	-	-
Totale prelievo	-	-	-	-	3.910,00	-
Totale compensata. . . .	-	-	-	-	-	3.100,00

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal periodo 1° aprile 1996-31 marzo 1997, in applicazione della normativa comunitaria, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si attua secondo le modalità stabilite nella presente legge.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogata a decorrere dal 1° aprile 1996.

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AIMA pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di provincia.

2. Per i produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonchè per quelli aderenti all'Associazione produttori di latte (AZOOLAT), le quote per le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due parti distinte:

a) una quota A, pari all'indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992,

corrispondente alla quantità di prodotto commercializzato dai produttori nel periodo 1988-1989. Per i produttori la cui produzione ha risentito nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è considerata la quantità di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 1987-1988;

b) una quota B, pari alla maggiore quantità commercializzata dai produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, non compresi nella lettera a), è attribuita una quota B pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992.

3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate le quote indicate negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1992, e nelle successive integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota A. L'assegnazione non può essere superiore ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati nei periodi 1990-1991 o 1991-1992, salvo che i produttori abbiano cessato l'attività prima del periodo 1990-1991 senza usufruire di alcuna indennità prevista in relazione ai piani di abbandono della produzione lattiera o in relazione ai piani di abbattimento.

4. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di dodici mesi, elevabili a ventiquattro mesi in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, comporta per i produttori, titolari di

quota ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 11, la perdita della stessa, che confluisce nella riserva nazionale.

5. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione, non compresi negli elenchi allegati al citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, non spetta alcuna attribuzione di quota. Sono altresì esclusi dall'assegnazione delle quote produttori, associati e non associati, che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.

6. Le regioni e le province autonome, avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 3, esercitano l'attività di vigilanza e controllo su ogni transazione di quota, di aggiornamento degli elenchi dei titolari di quota, di verifica e correzione degli elenchi stessi, di controllo presso le aziende agricole, le associazioni e gli acquirenti. All'AIMA competono la vigilanza del quantitativo globale assegnato all'Italia e la predisposizione di criteri e di procedure omogenee per l'applicazione del sistema. Sono costituiti, a livello nazionale presso l'AIMA e a livello regionale presso gli assessorati all'agricoltura, comitati consultivi per la gestione della legge ai quali partecipano, oltre i rappresentanti della pubblica amministrazione, i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni dei produttori e delle unioni nazionali.

Art. 3.

1. Le associazioni di produttori di cui al Regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, presentano all'AIMA domanda per la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati per i periodi a partire dal 1° aprile 1993.

2. Le domande sono presentate entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato.

3. Le domande di cui al presente articolo sono corredate dell'elenco dei produttori associati titolari di quota.

4. L'associazione è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per le associazioni che abbiano assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati.

5. La gestione unitaria della quota di cui al comma 1 non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, nè può determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la modificazione delle quote spettanti ai produttori associati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza è comunicato da questa e dal recedente entro quindici giorni alla regione per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4. Il recesso ha efficacia a partire dall'inizio del periodo successivo all'anno solare in cui il recesso medesimo si perfeziona. I medesimi termini e modalità si applicano all'ipotesi in cui un produttore aderisca ad una associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote.

Art. 4.

1. Entro il 10 marzo di ciascun anno l'AIMA pubblica in appositi bollettini gli elenchi, aggiornati dalle regioni e dalle provincie autonome entro il 10 febbraio, dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1° aprile successivo.

2. Negli elenchi di cui al comma 1 i produttori aderenti ad associazioni che abbiano chiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 devono essere indicati

separatamente sotto il nome dell'associazione di appartenenza.

3. I bollettini, articolati per province, sono messi a disposizione degli operatori presso ciascun servizio decentrato agricoltura di ogni capoluogo di provincia.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bollettino, presso le regioni possono essere presentate da parte dei produttori istanze di riesame della propria posizione. Le regioni sono tenute a verificare e rispondere a tali istanze entro trenta giorni; le posizioni corrette hanno immediata validità tramite una comunicazione scritta della regione al produttore, all'acquirente e all'associazione interessata.

5. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si avvalgono dei bollettini per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.

Art. 5.

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterla alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi, nonchè all'AIMA, entro i termini prescritti dal predetto articolo 3.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed

alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni, nonchè all'AIMA.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi e lo versano entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione. Le consegne effettuate dai produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi come risultante dai bollettini previsti dall'articolo 4.

5. Gli acquirenti in luogo della trattenuta del prelievo da effettuarsi a titolo di anticipo per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore possono accettare forme di garanzia previste dalla legge, a tal fine costituite dal produttore, che garantiscono il totale versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente nei termini prescritti dalla presente legge.

6. L'utilizzo delle garanzie di cui al comma 5 non può in alcun modo esonerare l'acquirente dalla responsabilità per il versamento del prelievo dovuto per ciascun produttore nell'importo determinato a seguito della compensazione, nonchè per il rispetto del termine di cui al regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 entro cui le predette somme debbono affluire nella contabilità speciale indicata all'articolo 10, anche nell'ipotesi in cui la garanzia risulti inidonea o insufficiente per cause non imputabili all'acquirente.

7. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione tra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati e determinano, con apposita delibera, l'am-

montare del contributo dovuto dopo aver ridistribuito i quantitativi di riferimento non utilizzati proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore. Entro il medesimo termine le regioni effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale ed impartiscono istruzioni agli acquirenti in merito alle somme trattenute.

8. Entro il termine di cui al comma 7 i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 7.

9. La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione prescritta dal comma 8 devono essere trasmesse, entro il medesimo termine, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime, nonché all'AIMA.

10. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 8, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti comprensive degli interessi calcolati al tasso legale.

11. Ove, entro quattro mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni di produttori non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.

12. I produttori non associati provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

13. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilità

speciale indicata nell'articolo 10, comma 2. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

14. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici o di organismi privati. I criteri per l'applicazione della compensazione sono stabiliti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni, in base ai principi del comma 7.

Art. 6.

1. I produttori titolari di una quota per vendite dirette inviano all'AIMA e alla regione ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio di ciascun anno, la documentazione fiscalmente valida attestante i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

2. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo interessato debbono inviare una dichiarazione attestante la mancata produzione.

3. I produttori aderenti ad associazioni inviano entro il 15 maggio di ciascun anno la predetta documentazione anche all'associazione di appartenenza ed alla regione ove ha sede l'associazione medesima.

4. I presidenti delle associazioni di produttori, sulla base delle documentazioni fornite dai produttori associati titolari di vendite dirette, effettuano la compensazione in base all'articolo 5, comma 7, che deve risultare da apposita delibera.

5. La delibera di cui al comma 7 dell'articolo 5 deve essere trasmessa entro il 31 luglio alle regioni ove ha sede l'associazione interessata e all'AIMA.

6. Effettuata la compensazione, le associazioni provvedono a determinare l'eventuale prelievo supplementare, segnalandolo al-

l'AIMA e alla regione. Tale prelievo dovrà essere versato, entro il 1° settembre, dal produttore medesimo con le modalità previste dal comma 7.

7. Il versamento deve essere effettuato nella contabilità speciale indicata nell'articolo 10 della presente legge, specificandone l'imputazione come vendite dirette.

8. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i produttori devono inviare copia della ricevuta alle competenti regioni, nonché all'AIMA.

9. Le regioni, sulla base delle documentazioni di cui al comma 1, effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale segnalando loro l'esatto importo del prelievo supplementare da versare con le modalità indicate al comma 7.

Art. 7.

1. Gli acquirenti che versano il prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dall'articolo 5 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento del prelievo dovuto gravata degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, che dovrà essere effettuato con le modalità prescritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle associazioni ed ai produttori non associati per le vendite dirette.

3. Le somme previste dal presente articolo sono devolute allo Stato.

Art. 8.

1. Qualora i soggetti indicati nell'articolo 7 non abbiano provveduto al pagamento del prelievo supplementare dovuto entro sei mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti

soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui all'articolo 7.

2. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

3. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 2, la somma di cui all'articolo 7 è pari al prelievo dovuto.

Art. 9.

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed al prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni dei produttori sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che potrà intervenire, anche in caso di inadempienze delle regioni e delle province autonome, per garantire l'effettuazione degli adempimenti di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso degli addetti ai controlli presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini od altri locali, nonchè a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

Art. 10.

1. Nel periodo corrispondente ad ogni campagna gli acquirenti di latte bovino applicano una trattenuta pari all'importo stabilito dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio atto amministrativo, per il latte consegnato oltre la quota individuale.

2. Le somme trattenute devono essere versate in una contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera *a*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - prelievo supplementare sul latte di vacca», aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

3. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono controlli a campione presso gli acquirenti per verificare il rispetto del presente articolo.

5. In caso di accertata violazione dell'obbligo di trattenuta e di versamento si applica il disposto dell'articolo 8.

Art. 11.

1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2. Il produttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio;

b) le due aziende indicate nella lettera *a*) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, altre zone).

3. Qualora le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 e ai commi 7 e 8 non consentano la cessione della quota, quest'ultima è consentita su tutto il territorio nazionale. Le cessioni sono consentite su tutto il territorio nazionale qualora venga data esecuzione ai piani di ristrutturazione della produzione lattiera secondo i criteri dell'articolo 12.

4. Possono acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di 30 tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a culture arboree, a condizione che con l'acquisizione e con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite.

5. La cessione di cui al comma 2 può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro 15 giorni dalla data della stipula del contratto alla regione per l'aggiornamento del bollettino. La cessione ha validità dal momento della convalida da effettuarsi da parte della regione entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata dall'acquirente.

6. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità da stabilire con apposito regolamento. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato ai produttori non soci, sempre con le condizioni e le modalità di cui al presente comma e ai commi 2 e 10.

7. Il diritto di prelazione di cui al comma 6 è altresì attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che esercitano la ge-

stione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa associazione con le modalità ed i termini previsti dal medesimo comma 6.

8. Il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione a prezzo inferiore a quello comunicato è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della cooperativa o dell'associazione.

9. In caso di applicazione del comma 5, la quota ceduta è ridotta del 15 per cento al fine di costituire un'apposita riserva per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo, nonchè ai produttori le cui aziende siano ubicate in zone di montagna, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale. In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non superi i 600 quintali, la riduzione si applica nella misura del 10 per cento.

10. La riserva di cui al comma 9 è costituita presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al medesimo comma 9 sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I quantitativi devono essere attribuiti entro 12 mesi dalla loro disponibilità, decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale.

11. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato alla regione la quale, verificata la regolarità degli atti, segnala all'AIMA le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'articolo 4.

12. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

Art. 12.

1. In presenza di un piano di ristrutturazione e per la durata del medesimo, la facoltà per il produttore di cedere o affittare la quota latte senza alienare l'azienda agricola secondo le modalità di cui all'articolo 11 è sospesa.

2. L'AIMA, al fine di realizzare una ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, attua, a partire dalla campagna 1995-96, un piano di trasferimento dei quantitativi di riferimento, anche pluriennale, secondo i seguenti criteri:

a) ai produttori che cedono totalmente o parzialmente quote latte di cui risultano titolari viene corrisposta dall'AIMA una indennità pari a lire 400 per ogni chilo di latte ceduto; le cessioni debbono avvenire entro il 31 ottobre di ciascuna campagna;

b) i produttori che intendono acquistare una quota latte devono corrispondere una somma pari a lire 400 per ogni chilogrammo di latte acquistato. A tal fine i produttori interessati devono presentare apposita istanza all'AIMA entro il 30 novembre di ciascuna campagna;

c) l'AIMA procede alla cessione delle quote latte in via prioritaria ai produttori che hanno subito una riduzione della quota B e, nei limiti della quota ridotta, in particolare istituendo il diritto di prelazione per l'acquisto da parte dei produttori operanti nelle regioni di provenienza delle quote vendute, e successivamente ai produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 20 per cento della quota A posseduta e nei limiti delle disponibilità;

d) qualora se ne ravvisi la necessità l'AIMA attua il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo anche per i periodi 1996-97 e 1997-98. Per i successivi periodi di applicazione le ulteriori quote disponibili saranno assegnate ai richiedenti proporzionalmente alla quota A posseduta e alla disponibilità;

e) i produttori titolari di quota A e B che hanno subito una riduzione di quota B e che hanno in essere un contratto di affitto di sola quota latte possono, scaduto il contratto, esercitare il diritto di acquisto alle condizioni previste alla lettera a).

3. Alle spese derivanti dalle operazioni di cui al comma 2 si farà fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per gli anni 1995 e successivi, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Le predette disponibilità finanziarie sono reintegrate mediante la corresponsione delle somme di cui al comma 2, lettera b).

4. Le modificazioni nella determinazione dei quantitativi di riferimento derivanti dalle operazioni di cui al comma 2 hanno efficacia dal momento dell'assegnazione effettuata dall'AIMA anche in corso di campagna.

5. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i produttori che, aderendo al piano di cui al presente articolo, hanno acquistato quote latte non possono alienare o trasferire a terzi le quote possedute per le tre campagne successive.

6. Le quote B non possono essere oggetto di alcuna forma di commercializzazione.

7. Il comma 4 dell'articolo 17 e il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.

Art. 13.

1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 3, 4, 10 e 11, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 15 milioni a lire 200 milioni.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 8 e 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

4. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 7 paragrafo 1 lettere c) e) f) del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 10 milioni.

5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10 è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 15 milioni a lire 200 milioni.

6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1991, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della legge medesima. L'erogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. I titolari di quota A non superiore a chilogrammi 4.537 che hanno già ceduto i propri quantitativi assegnati nelle precedenti campagne perdono l'intera quota B.

Art. 14.

1. Le istituzioni pubbliche di ricerca che intendono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari direttamente prodotti in eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche loro proprie possono, con istanza motivata, richiedere all'AIMA l'attribuzione di un quantitativo di riferimento.

2. L'AIMA, valutata l'istanza, procede all'attribuzione del quantitativo richiesto ove risulti la disponibilità nella riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468.

3. Tutti i quantitativi di latte prodotti e consegnati a terzi nell'ambito di una manifestazione fieristica-zootecnica, ufficialmente autorizzata dagli enti territoriali competenti o qualificata come internazionale con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono considerarsi esclusi dal regime delle quote latte.

Art. 15.

1. I produttori che beneficiano di una indennità per programmi di abbandono della produzione lattiera, realizzati in attuazione di disposizioni nazionali e comunitarie, non possono, limitatamente all'azienda interessata al programma, commercializzare latte o altri prodotti lattiero-caseari, né a titolo di consegne, né a titolo di vendite dirette, né cederli a titolo gratuito. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai produttori beneficiari di indennità per i programmi di abbandono realizzati a partire dal 1° aprile 1984.

2. Nelle aziende interessate ai programmi di abbandono non possono essere detenute vacche di razze a prevalente attitudine alla produzione di latte. Possono, comunque, essere detenuti animali appartenenti alle predette razze fino al decimo giorno successivo al primo parto. Le regioni, in considerazione

della peculiarità della realtà produttiva locale, individuano le razze bovine cui si applica il presente comma.

3. In ogni caso il latte bovino prodotto nelle aziende di cui al presente articolo può essere utilizzato esclusivamente nell'ambito dell'azienda medesima.

Art. 16.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme di esecuzione della presente legge.

